Accoglimento totale del 25/10/2016
RGSC5705/2014
RC. 2883/6



## REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico, Dott.A.Genovese ha pronunciato la seguente

ordinanza

Nella causa iscritta al n. 5705 R.G.A.C., anno 2014, vertente

TRA

el.te dom.to presso lo studio dell'avv. D.Rossi, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

Unicredit s.p.a., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. V.Collarile, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta

Resistente

Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.2.16, da intendersi interamente trascrittor

## Fatto e diritto

ritenendo usurario il tasso di interessi applicato dalla banca nei contratti di mutuo indicati in ricorso, la conveniva in giudizio per sentirla condannare alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti. Instauratosi il contraddittorio, la Banca contestava la domanda.

Si procedeva all'istruttoria. Venivano disposti accertamenti tecnici. All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

La questione oggetto del presente giudizio è molto dibattuta.

In proposito vi sono due filoni principali: l'uno che riserva sempre all'interesse moratorio una valutazione autonoma di usurarietà (senza quindi considerarlo parte del costo complessivo del credito), l'altro che ritiene che la base di calcolo del moratorio è costituita da una quota di capitale e di interessi

Parte della giurisprudenza sottopone il singolo tasso a un giudizio autonomo di usurarietà; nondimeno, l'interesse moratorio, se reputato rilevante ai fini dell'accertamento del superamento del limite legale, va incluso nel conteggio del tasso effettivo globale medio, che a sua volta rappresenta la base di calcolo del tasso soglia. Tale base di calcolo, alla stregua della legge n. 108 del 1996 deve essere costituita dalla media delle voci di costo applicate a valle dagli intermediari nei loro rapporti con i clienti, che costituiscono l'oggetto del giudizio di usurarietà.

La nuova formulazione dell'art. 644 c.p. e l'art. 2 della menzionata I. 7 marzo 1996, n. 108 sono espliciti: il primo dispone che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese [...] collegate alla erogazione del credito», con ciò riferendosi al costo complessivo in concreto gravante sul cliente. Il secondo prevede che «il Ministro del tesoro [...] rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio» a sua voltà comprensivo «di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari».

Anche sulla base di tali previsioni si fa rientrare l'interesse moratorio nell'ambito del giudizio di usurarietà, per la sua natura di costo del finanziamento.

Quanto alle modalità di computo dell'interesse moratorio entro tale base di calcolo, l'orientamento prevalente raffronta al limite legale soltanto il tasso moratorio, così dando vita al giudizio di usurarietà autonomo, un altro orientamento aggiunge al tasso corrispettivo quello moratorio per poi raffrontare il risultato così ottenuto con la soglia, in virtù del fatto che l'interesse moratorio viene spesso calcolato su di una rata comprensiva anche di parte degli interessi corrispettivi.

Secondo altri, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio andrebbe preso in considerazione il tasso moratorio nella sua interezza e non anche la sola maggiorazione percentuale dei corrispettivi prevista in ipotesi di ritardo nell'adempimento(naturale conseguenza della inclusione dell'interesse moraffirio tra le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, dato che, una volta intervenuto l'inadempimento, il cliente è tenuto a pagare in aggiunta al corrispettivo anche il risarcimento per il ritardo nella restituzione del capitale e nella dazione dello stesso corrispettivo.

Circa il momento di valutazione, vi sono diverse opzioni, di cui una attribuisce rilevanza all'interesse moratorio ai fini della valutazione dell'usurarietà del prestito già al momento della conclusione del contratto (sulla base della legge di interpretazione autentica dell'art. 644 c.c., la quale afferma che «ai fini dell'applicazione» della citata previsione «e

dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento») ed un'altra che parte dalla considerazione che la prestazione diventa esigibile esclusivamente a seguito dell'inadempimento(mancata restituzione della rata di finanziamento), e giunge alla conclusione che la valutazione dell'usurarietà vada effettuata al tempo dell'inadempimento.

In proposito, va evidenziato che, con riferimento al perfezionamento della fattispecie penale non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia oppure o no eventuale. La legge penale, per il tramite del rinvio al tasso soglia, fissa un limite al costo del credito e sanziona la condotta di chi quel limite supera, indipendentemente dal fatto che il suo superamento possa in concreto essere soltanto eventuale. In tale ipotesi, infatti "Resta l'intenzione di trarre dall'operazione economica un profitto che, seppure eventuale, è allo stesso modo reputato eccessivo dall'ordinamento".

Dunque, l'interesse moratorio, al pari di tutte le altre voci di costo, viene in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà del prestito già al momento della conclusione del contratto.

Nella specie, il c.t.u. nominato ha verificato che il ricorrente ha stipulato due contratti di finanziamento:a) contratto n. 931069; il TAEG pattuito è pari al 10,27. Il contratto però prevede che " in caso di mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito nei termini sopra indicati verranno applicati gli interessi di mora pari al tasso contrattuale. E'



4

٩

evidente che, in tal caso, gli interessi di mora non sono previsti in sostituzione di quelli corrispettivi, ma in aggiunta agli stessi, per cui gli interessi applicati dalla Banca divengono usurari, come specificato dal c.t.u nella relazione a chiarimenti( ipotesi III)

b) conto 893648; in tale contratto il tasso pattuito è pari al 12,52%, ma anche qui gli interessi di mora, pari al tasso contrattuale, sono applicati in aggiunta a quello contrattuale, per cui gli interessi in concreto applicati diventano usurari, come specificato dal ct.u. nella relazione a chiarimenti ipotesi III, del raffronto effettuato confrontando il taeg comprensivo di tutte le spese compresa la mora con il tasso soglia.

E' evidente che non appare condivisibile l'ipotesi di considerare il tasso di mora pari al doppio del Tan, ma è certamente da accogliere la tesi per la quale l'usurarietà dei tassi va verificata calcolando tutti gli oneri che, nella possibile delle ipotesi, il cliente sarebbe obbligato a corrispondere; nella specie, è evidente che, come recitano le clausole contrattuali prese in considerazione, in caso di mora, il ricorrente sarebbe tenuto a pagare interessi ulteriori, pari al Tan, che pertanto vanno aggiunti a quelli già calcolati come TAEG. La clausola che prevede gli interessi di mora è chiaramente additiva e non sostitutiva, perché non avrebbe senso individuare gli interessi di mora come sostitutivi di quelli contrattuali.

In conclusione, in relazione al tasso di mora, il c.t.u. ha riscontrato l'effettivo superamento del tasso soglia alla data di sottoscrizione del mutuo.



Come si è detto, la verifica dell'usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito nella previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore.

Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell'usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente.

Tale assunto è peraltro coerente con la tendenza interpretativa tesa a comprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sostenuto dal cliente, quale costo economico dell'operazione, e ciò, ovviamente, prescindendo anche dalle circolari della Banca d'Italia – organo di composizione societaria bancaria, prive di portata normativa.

In conclusione, l'art. 1815 c.c., prevede l'integrazione della fattispecie del reato di cui all'art. 644 c.c. e rappresenta la sanzione civile connessa all'accertamento del reato usura creditizia che la legge impone, dunque, di valutare globalmente ; trattasi di reato di pericolo, la cui valutazione va anticipata rispetto al momento della concreta ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato.

L'art. 1815 si fonda sull'accertamento di un fatto di reato da valutarsi nella sua globalità, senza poter eseguire una ripartizione delle singole voci di costo connesse alla messa a disposizione del credito

Premesso quindi che, come si è detto, l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attiene al momento genetico del contratto, e che devono intendersi come usurari gli interessi che superino il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione, l'introduzione di un meccanismo volto a limitare ex ante una determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall'ordinamento non inibisce in radice il verificarsi del fenomeno usurario.

La banca dunque ha comunque contrattualizzato somme in dispregio della normativa antiusura, per cui il suo comportamento va sanzionato con la non debenza degli interessi, indipendentemente dal fatto che gli interessi di mora non siano stati poi di fatto pagati.

Ne consegue l'accc glimento della domanda e la condanna della Banca al pagamento della somma di € 11385,62( pari alla somma degli interessi ususrari, non dovuti, er i due mutui- 7503,81+3881,81), oltre interessi dalla domanda al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza

## P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il, nei confronti di Unicredit s.p.a., ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1)Condanna la Unicrediti s.p.a. al pagamento, in favore di , della somma di € 11.385,62, oltre interessi dalla domanda

7

2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1100,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase istruttoria,€ 1000,00 per la fase decisoria, € 145,50 per spese, oltre spese di c.t.u., con distrazione in favore dell'avv. D. Rossi, ai sensi dell'art. 93 cp.c.

Benevento 19.10.16,

Il Giudice

-Dott.A.Genovese-